

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola 28 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Copia

DETERMINAZIONE DIRETTORE N. 53 DEL 24/02/2026

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E DEPOSITO CONTRORICORSO IN CORTE
CASSAZIONE - STUDIO LEGALE AVV. STEFANO ARDAGNA - CIG BA82F92649**

LA SOSTITUTA DEL DIRETTORE

Ai sensi degli art. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 17/12/2025 con cui si proroga sino al 30/06/2026 l’incarico assegnato alla Responsabile dell’Area Servizi Sociali Territoriali A.S.S. Sonia MANINI quale Sostituta del Direttore, nelle more della concretizzazione delle procedure di reclutamento del profilo dirigenziale;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 98 del 24/04/2025, avente ad oggetto l’attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi Capo II del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il comparto funzioni locali del 22/11/2022 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla liquidazione delle spese ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

Visti il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto di quanto dispone il vigente regolamento di contabilità;

Vista la Deliberazione di Assemblea consortile n. 24 del 30/12/2025 di approvazione del Piano Programma 2026/2028, esecutiva ai sensi di Legge;

Vista la Deliberazione di Assemblea Consortile n. 25 del 30/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di Legge;

Vista la Deliberazione di CDA n. 2 del 12/01/2026 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PEG CON AGGIORNAMENTO SOMME ESIGIBILI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1 DEL 12/01/2026”, esecutiva ai sensi di Legge;

Premesso che risultano notificati al CISS Ossola, nota agli atti dell’Ente protocollo n. 933 e 937 del 28/01/2026, i ricorsi in Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino,

promossi da genitori e nonni materni di tre minori i cui i dati sono secretati e di cui la Sostituta del Direttore è nominata Tutore;

Considerato che si rende necessario costituirsi nel giudizio di legittimità mediante deposito di controricorso, al fine di garantire la piena tutela dell'interesse superiore dei minori anche nel terzo grado di giudizio;

Rilevato che la costituzione in Corte Suprema di Cassazione integra atto dovuto e funzionale alla difesa delle statuizioni già adottate nei precedenti gradi, nonché alla salvaguardia della stabilità delle misure disposte in favore dei minori;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla predisposizione e al deposito del relativo controricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, al fine di assicurare il puntuale rispetto della normativa vigente nonché la piena legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, procedere all'affidamento dell'incarico per l'espletamento delle prestazioni legali di cui trattasi a favore di uno studio legale professionale abilitato, in possesso di comprovata esperienza, adeguata specializzazione e specifiche competenze tecnico-professionali nel settore di riferimento;

Visto l'art. 229 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici ai sensi del quale le disposizioni del codice con relativi allegati acquistano efficacia il 01 luglio 2023;

Visto art. 14 del D.lgs. 36/2023, che stabilisce le soglie di rilevanza europea;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti di importo inferiore a 140.000,00 euro Iva esclusa, anche senza consultazione di più operatori economici;

Visto l'art.17, comma 2 del d.lgs. 36/2023 che dispone: *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*. Il comma 1 prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*.

Preso atto che con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2016 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo del MEPA, da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00;

Preso atto che per acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 è possibile procedere senza utilizzare mezzi telematici;

Considerato che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;

Dato atto che, ai fini dell'affidamento dell'incarico di cui trattasi, è stato richiesto un apposito preventivo di spesa allo Studio Legale Avv. Stefano Ardagna di Collegno (TO), del Foro di Torino, nota agli atti dell'Ente protocollo n. 1355 del 05/02/2026, abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, dotato di comprovata esperienza nel settore del diritto di famiglia e consolidata competenza nell'attività di assistenza e supporto legale in favore di Enti Pubblici;

Considerato che il professionista di cui al punto precedente ha inviato un preventivo, nota agli atti dell'Ente protocollo n. 1616 del 10/02/2026, dettagliato come segue:

- Studio della controversia	2.336,00
- Fase introduttiva	1.969,00
- Fase decisionale	1.208,00
- Totale	5.513,00

- oltre a rimborso forfettario (15%), CPA (4%) e IVA come per legge;

- restano esclusi eventuali esborsi documentati, quali i costi di trasferta ove necessari.

Ritenuto, dall'esito dell'istruttoria effettuata, che il preventivo presentato dallo Studio Legale Adv. Stefano Ardagna di Collegno (TO) è da considerarsi congruo e in linea con i costi di mercato, nonché rispondente alle esigenze del Consorzio;

Dato atto che per lo svolgimento della presente procedura di affidamento è stata utilizzata la piattaforma certificata AGID "Procurement EVO Appalti & Contratti" della Ditta Maggioli;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti, è previsto che *"nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1, lettera a) e b), di importo inferiore a 40.000 Euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti"*.

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53 comma1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art.106;

Dato atto che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato è il seguente BA82F92649;
- è stata verificata la regolarità contributiva dello Studio Legale Adv. Stefano Ardagna come da DURC rilasciato dalla Cassa Forense n. 210/2002, agli atti dell'Ente;

Considerato che l'affidamento non viola il principio di rotazione di cui all'art. 49 comma 6 del D.Lgs in quanto non sono state affidate commesse simili negli ultimi due esercizi finanziari.

Visto il Bilancio di Previsione 2026/2028;

DETERMINA

1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) Di autorizzare la costituzione in giudizio mediante controricorso avverso i ricorsi proposti, conferendo mandato al legale incaricato per l'assistenza e la difesa nel giudizio di Cassazione promosso da genitori e nonni materni di tre minori i cui i dati sono secretati e di cui la Sostituta del Direttore è nominata Tutore, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, con ogni consequenziale adempimento di legge.

3) Di approvare il preventivo fatto pervenire dallo Studio Legale Adv. Stefano Ardagna di Collegno (TO), nota agli atti dell'Ente protocollo n. 1616 del 10/02/2026, per un importo pari ad Euro 5.513,00 (oltre a rimborso forfettario (15%), CPA (4%) e IVA come per legge) ed eventuali esborsi

documentati, quali i costi di trasferta ove necessari, ritenendolo adeguato alle esigenze del Consorzio;

4) Di affidare, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), art. 50 comma 1) lettera b), allo Studio Legale Avv. Stefano Ardagna di Collegno (TO), la predisposizione e il deposito del controricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione per un importo pari ad Euro 8.044,13 (rimborso forfettario, CPA ed Iva di legge inclusi) oltre ad eventuali ulteriori esborsi documentati, per un totale complessivo presunto pari ad Euro 10.000,00;

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

6) Di impegnare sul Bilancio di Previsione 2026/2028, Esercizio 2026 la spesa presunta pari ad Euro 10.000,00 (IVA di legge inclusa), per le ragioni di cui al punto 4), in favore Studio Legale Avv. Stefano Ardagna di Collegno (TO), come da prospetto sotto riportato:

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
BA82F92649	DIRETTORE	2026	240	01111	800	417	24	U.1.03.02.11.006	10.000,00	STUDIO LEGALE AVV. STEFANO ARDAGNA

7) Di confermare che con l'accettazione del presente affidamento l'Impresa assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;

8) Di dare atto che, in adempimento dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, il presente atto verrà pubblicato nel sito internet del CISS Ossola, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione trasparente>Provvedimenti>Provvedimenti dirigenti amministrativi, per la durata di anni cinque.

ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): la sottoscritta MANINI Sonia

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del CISS Ossola;
[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del CISS Ossola.

LA SOSTITUTA DEL DIRETTORE

F.to: Sonia MANINI

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto e la copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. a punto 2 DL 78/2009).

La Responsabile del Servizio Finanziario
Barbara NESTI

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
